



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I nostri cani possono entrare negli esercizi commerciali.

La legge italiana non vieta agli animali di entrare nei locali pubblici, salvo divieto esposto.

Quindi se il cartello di divieto di ingresso ai cani non c'è, il cane può entrare.

La legge vieta infatti l'ingresso a cani ed altri animali soltanto "all'interno di locali in cui si preparino cibi" (cucine, stabilimenti alimentari o di confezionamento di alimenti ecc.).

Il D.P.R. n. 320 del 1954 consente l'ingresso agli animali, prescrivendo unicamente l'uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto; normativa che va integrata con le limitazioni del c.d. Pacchetto Igiene (nello specifico, Regolamenti CE 853/2004 e 854/2004) il quale prevede alcune restrizioni, limitatamente alle tipologie di esercizi che producono e/o somministrano cibi e bevande.

Il detentore del cane deve adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

I cani guida per non-vedenti possono entrare ovunque (Legge n. 37, 14/02/1974), anche in presenza del divieto e che chi glielo impedisce, se segnalato, paga una multa. Ciò vale anche per i cani antidroga ed antiesplosivo e, sulle spiagge, per i cani da salvataggio in acqua.

La campagna "QUI POSSO ENTRARE", si pone l'obiettivo di facilitare i proprietari dei cani padronali nell'individuazione di quegli esercizi pubblici commerciali locali ed uffici aperti al pubblico, in cui è consentito l'accesso ai cani.

E' un'iniziativa a sostegno della cultura della tolleranza alla presenza degli animali da affezione nel nostro contesto sociale.